

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 marzo 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999, n. 23.

Politiche regionali per la famiglia Pag. 2

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 56.

Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.
Pag. 6

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 39.

Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Pag. 18

REGIONE SICILIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 1999, n. 26.

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001 Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 1999, n. 27.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICHE

Comunicato relativo alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 recante «Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia 11 febbraio 1983, n. 6, 1° suppl. ord. e successivamente abrogata dall'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 «Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri» pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia 20 marzo 1995, n. 12, 1° suppl. ord.).
Pag. 32

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999, n. 23.

Politiche regionali per la famiglia.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 10 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed ambito di intervento

1. La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.

2. La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.

3. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;

c) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il disposto dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

d) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;

e) promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali;

f) promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;

g) favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;

h) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime l'onere economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali secondo la normativa vigente;

i) sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità all'infanzia e alla famiglia), la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale;

j) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano;

l) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;

m) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari;

n) prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;

o) garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.

Art. 3.

Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa di cui al comma 9.

2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore al L. 80.000.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di L. 70.000.000 di prestito contratto.

3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre la Regione, su richiesta dell'istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia.

5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 è costituito presso Finlombarda S.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a. per l'attività di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di L. 70.000.000.

6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2.

Nelle convenzioni sono definiti:

- a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;
- b) le procedure per l'esame delle domande;
- c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione di finanziamenti;
- d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
- e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.

7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa.

8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.

9. Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolate consistenti in contributi per l'abbatti-

mento del tasso d'interesse nella misura massima del 2% sui mutui contratti dai beneficiari. La giunta regionale definisce annualmente le risorse finanziarie destinate alle agevolazioni che vengono prioritariamente concesse nell'ordine: alle giovani coppie; alle gestanti sole; al genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. I contributi sono concessi sulla base delle modalità di cui al comma 10 e dei requisiti di cui al comma 11.

10. I contributi sono concessi per una durata decennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di L. 100.000.000 di mutuo. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento della migliore offerta in termini finanziari, di garanzia, di efficacia, sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul territorio regionale.

11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:

a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;

c) non aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a L. 80.000.000.

12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:

a) non essere di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

b) non avere superficie utile superiore a mq 95 ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 agosto 1978 a 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

13. Ai fini dell'attuazione delle norme previste dai precedenti commi, per «giovani coppie» s'intendono quelle, con reddito annuo complessivo non superiore a L. 80.000.000, che:

a) contraggano matrimonio entro un anno o lo abbiano contratto da non più di un anno dalla data di approvazione del provvedimento di cui alla lettera d) del comma 16;

b) non abbiano componenti di età superiore ai 35 anni.

14. Per «reddito complessivo» s'intende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi diminuito di L. 4.000.000 per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo, e di L. 8.000.000 per ogni figlio che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

15. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla giunta regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

16. La giunta regionale determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a:

a) adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5;

b) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro, nonché con le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;

c) precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, nonché determinare le modalità per la documentazione delle stesse;

d) individuare le categorie di beneficiari e determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.

Art. 4.

Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari.

1. Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali.

2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i «nidi famiglia». Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;

b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla giunta regionale;

c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;

d) realizzare l'attività di organizzazione delle «banche del tempo» di cui all'art. 5, comma 6, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore;

e) agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attività;

f) organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori;

g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

h) attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria.

4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.

5. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici.

6. La Regione nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza:

a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;

b) promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi;

c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4.

7. La Regione promuove specifiche attività di formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge.

8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.

9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:

a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;

c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;

d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;

e) effettuare programmi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.

10. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreative, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.

11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all'art. 2.

12. La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.

13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

14. L'ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del quoziente familiare definito al comma 15.

15. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi:

a) reddito complessivo del nucleo familiare;

b) numero dei componenti della famiglia;

c) presenza nel nucleo familiare di:

c1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;

c2) anziano convivente non autosufficiente;

c3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.

16. La giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 5 comma 8:

- a) qualifica l'incidenza degli stati di cui al comma 15, lettera c), al fine della concreta determinazione del quoziente familiare;
- b) definisce le modalità operative per la presentazione delle domande ai comuni per i necessari adempimenti istruttori e per la concessione dei contributi.

17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.

18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale.

Art. 5.

Promozione dell'associazionismo familiare

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

- a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. La giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a censire le associazioni di cui al comma 1, costitutesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

6. Per «banche del tempo», ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

8. È istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la consulta regionale delle associazioni familiari composta da:

- a) assessore regionale competente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;

c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;

d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;

e) un rappresentante delle province designato dalla UPL;

f) un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore regionale competente.

9. Con deliberazione della giunta regionale, da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei componenti della consulta. La consulta è nominata ed insediata dal Presidente della giunta regionale.

10. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della consulta sono forniti dalla Regione.

11. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

12. La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.

2. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 3 e 5, sono istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge di bilancio.

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 9, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa, distintamente alimentato con risorse statali e con risorse autonome regionali. La dotazione finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sarà determinata con successivo provvedimento di legge. La quota finanziata con risorse statali nel limite massimo di L. 80.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle economie relative alle annualità dei limiti di impegno di cui all'art. 61 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.

5. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, lettera a) e lettera c) si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli dell'obiettivo 2.5.1 «Formazione professionale» del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

6. Per le finalità di cui all'art. 5, commi 8 e seguenti, si provvederà con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese:

all'ambito 2, settore 2 è istituito il nuovo obiettivo 2.2.9. «Servizio alla famiglia»;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5093 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per le esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio nonché per il pagamento degli interessi sui prestiti d'onore»;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5091 «Fondo di garanzia per le operazioni di finanziamento di esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio o legate a situazioni di temporanea difficoltà economica»;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5092 «Compenso a Finlombarda S.p.a. per l'attività di gestione del fondo di garanzia per il finanziamento delle esigenze familiari»;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5090 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento regionale»;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5104 «Spese per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione dell'associazionismo familiare»;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5109 «Contributi per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione dell'associazionismo familiare».

Al bilancio pluriennale 1999/2001 per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5088 «Economie derivanti dai trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica» con la dotazione finanziaria di lire 80.000.000.000.

Stato di previsione delle spese:

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito il capitolo 2.2.9.1.5089 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale» con la dotazione finanziaria di L. 80.000.000.000.

8. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art. 36, comma 7-*quies* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, tra il capitolo 2.2.9.1.5104 e capitoli appartenenti al gruppo capitoli «2.3.5.1.2769».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 novembre 1999, prot. n. 20102/3114).

00R0034

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 56.

Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina i complessi ricettivi all'aperto e stabilisce i criteri per la loro classificazione.

Art. 2.

Delega alle province

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle province.

2. Le province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La giunta regionale, in caso di inadempienza e previa formale diffida al presidente della provincia, propone al consiglio la revoca della delega e l'affidamento in via straordinaria e transitoria alla Regione.

Art. 3.

Definizioni e tipologie

1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi;
- c) i campeggi-villaggio.

2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti di norma provvisti di tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, camper od altri mezzi mobili di pernottamento.

4. Sono campeggi-villaggio le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti, di norma sprovvisti di propri mezzi di pernottamento, in unità abitative predisposte dal gestore con almeno il venticinque per cento della propria capacità ricettiva in piazzole riservate ai mezzi mobili di pernottamento.

5. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere la denominazione aggiuntiva di transito qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato E). Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori.

6. Le strutture di cui al comma 1 possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come definiti nell'allegato D).

7. Ogni altra occasionale breve sosta in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, al di fuori dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, è disciplinata dai regolamenti comunali, in carenza dei quali sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 12 ore.

8. Il campeggio mobile organizzato senza finalità di lucro, è disciplinato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21.

Art. 4.

Realizzazione di complessi ricettivi

1. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

2. Le aree destinate a complessi ricettivi all'aperto sono classificate zone territoriali omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 «Grafia e simbologia regionali unificate».

3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'art. 85 della legge regionale n. 61/1985, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

4. L'area di insediamento di nuovi complessi ricettivi di cui alla presente legge non può essere inferiore a mq 5.000, ad eccezione dei campeggi di transito.

5. L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare ai nuovi complessi per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda del complesso, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici e dei locali tecnici. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative.

6. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:

- a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno. Gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Art. 5.

Procedure per la classificazione

1. I complessi ricettivi all'aperto sono classificati in base ai requisiti e alle caratteristiche possedute secondo le prescrizioni di cui agli allegati A), B), C) D) e E), rispettivamente da:

a) due a quattro stelle i villaggi turistici;

b) una a quattro stelle i campeggi e i campeggi-villaggio.

2. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione dei complessi ricettivi su domanda degli interessati.

3. La domanda di classificazione è presentata alla provincia e deve indicare:

a) le generalità del richiedente;

b) l'ubicazione, la tipologia del complesso e l'insegna;

c) la classificazione e la capacità ricettiva massima che s'intende conseguire.

4. La domanda di classificazione è corredata dalla seguente documentazione:

a) rilievo planimetrico dell'intero impianto, in scala sufficiente da individuare tutte le caratteristiche distributive interne, i vari servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per il pernottamento ed il soggiorno, la viabilità e le altre dotazioni di varia natura;

b) modulo di comunicazione delle attrezzature e servizi predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale.

5. La classificazione è assegnata dalla provincia, a seguito di verifica, sulla base degli elementi denunciati di cui ai commi 3 e 4, sentiti il comune, l'azienda di promozione turistica competente per territorio e le associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla relativa richiesta, altrimenti la provincia provvede, comunque, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

6. La classificazione dei complessi ricettivi all'aperto ha durata quinquennale e decorre dal 1° gennaio. Per le nuove strutture la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

7. Qualora durante il quinquennio un complesso ricettivo venga a possedere requisiti diversi da quelli previsti per la classificazione attribuita, la provincia procede, d'ufficio o su domanda, alla revisione della classificazione.

8. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio il titolare dell'autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo riceve dalla provincia copia della denuncia delle attrezzature e servizi, da restituire entro il mese di giugno con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 4, sostituisce la documentazione ivi prevista. L'amministrazione provinciale provvede alla classificazione entro il 30 settembre dell'ultimo anno del quinquennio in corso.

9. I provvedimenti di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto sono notificati agli interessati e comunicati alla giunta regionale, all'azienda di promozione turistica e al comune competenti per territorio.

10. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al presidente della giunta regionale che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 6.

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva è approvata dalla provincia. Essa deve evitare omonimie nell'ambito del medesimo territorio comunale.

2. In alternativa alla dizione campeggio, può essere usata quella di camping.

3. Le strutture ricettive esistenti all'entrata in vigore della presente legge mantengono la propria denominazione.

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio di un complesso ricettivo è rilasciata dal comune competente per territorio.

2. La domanda deve indicare:

a) le generalità del richiedente e del responsabile della conduzione del complesso ricettivo;

b) la denominazione del complesso, gli estremi della classificazione e l'esatta ubicazione;

c) l'autocertificazione relativa all'iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 da parte del responsabile della conduzione del complesso.

3. Il rilascio dell'autorizzazione va comunicato alla provincia, all'azienda di promozione turistica competente per territorio e alla Regione.

Art. 8.

Periodi di apertura

1. Le strutture ricettive possono avere apertura al pubblico annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi prevista all'art. 14, al comune e all'azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Art. 9.

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie per un massimo di novanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare, previa comunicazione al comune, alla provincia e all'azienda di promozione turistica competente.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione del complesso per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.

3. La chiusura temporanea delle strutture, fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 6 dell'art. 18. La chiusura superiore a dodici mesi provoca altresì la revoca della autorizzazione, pur permanendo il vincolo di destinazione turistica previsto dall'art. 19.

4. La chiusura per cessazione dell'attività, prima della scadenza del periodo di apertura disciplinato dall'art. 8, va comunicata al comune, alla provincia e all'azienda di promozione turistica, almeno

tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause imprevedibili e di forza maggiore per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento.

5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando, comunque, l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta, o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro trenta giorni alle prescrizioni previste.

6. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è revocata dal comune:

a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;

c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive;

d) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e) in caso di comportamento recidivo, di cui al comma 7, dell'art. 18.

7. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione è comunicato dal comune alla Regione, alla provincia e all'azienda di promozione turistica competente per territorio.

Art. 10.

Gestione e responsabilità

1. Il titolare dell'autorizzazione del complesso ricettivo all'aperto è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 11.

Sorveglianza ed assicurazione

1. I complessi ricettivi all'aperto, durante i periodi di apertura, assicurano la sorveglianza continua del complesso.

2. Nei medesimi periodi deve essere assicurata nelle 24 ore, la presenza all'interno del complesso almeno del responsabile o di un addetto.

3. I titolari dei complessi ricettivi all'aperto sono tenuti ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

Art. 12.

Rilevamento statistico delle presenze

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni ISTAT.

Art. 13.

Attività commerciali

1. Per le attività di vendita di merci, di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi complementari all'interno dei complessi ricettivi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Art. 14.

Disciplina dei prezzi

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 i titolari dei complessi ricettivi all'aperto, di cui all'art. 3, comunicano alla provincia competente i prezzi minimi e massimi che intendono praticare per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel modo seguente:

a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;

b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;

c) orario di scadenza giornaliera delle suddette tariffe.

2. Le tariffe sono comprensive di IVA; quelle di cui alla lettera b), del comma 1, possono essere differenziate nell'ambito dello stesso complesso ricettivo, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative e non possono essere comprensive delle tariffe di cui alla lettera a) del medesimo comma. I costi di energia elettrica possono essere scorporati dalle tariffe di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1000 watt.

3. La comunicazione, di cui al comma 1, redatta su modello regionale fornito dalla Provincia, concernente anche le attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad eccezione delle zone montane per le quali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° novembre dello stesso anno. + consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno.

4. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia è inviata alla Regione e all'ENIT.

5. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

6. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione, e l'applicazione della sanzione prevista al comma 8 dell'articolo 18.

7. Per i nuovi complessi ricettivi o in caso di subingresso, la comunicazione è effettuata contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 15.

Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di esporre in un apposito riquadro, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti:

a) una tabella contenente i seguenti dati:

1) la denominazione del complesso ricettivo;

2) la capacità ricettiva massima;

3) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;

4) i periodi di apertura del complesso;

5) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa;

b) il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, con la classificazione assegnata;

c) l'indicazione del responsabile in servizio;

d) la copia del listino prezzi in vigore;

e) il regolamento del complesso.

2. È fatto altresì obbligo di esporre in modo visibile al pubblico all'interno del complesso ricettivo l'atto autorizzativo di cui all'art. 7.

3. È fatto obbligo di tenere esposto in ogni unità abitativa un cartellino contenente i seguenti dati:

a) la denominazione dell'esercizio;

b) la classificazione ottenuta;

c) il numero assegnato all'unità abitativa;

d) il numero dei letti autorizzati;

e) il prezzo giornaliero dell'unità abitativa;

f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa, ai sensi dell'art. 14.

4. È fatto altresì obbligo di esporre in ogni unità abitativa un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio. Sono escluse da tale obbligo le unità abitative con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano terra.

5. La tabella di cui alla lettera a) del comma 1 e il cartellino di cui al comma 3, sono forniti dalle province su modello regionale.

Art. 16.

Reclami e vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla provincia che può esperire accertamenti, anche in collaborazione con dipendenti della Regione.

2. Gli ospiti dei complessi ricettivi, cui siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che abbiano riscontrato carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al presidente della provincia entro trenta giorni dall'evento.

3. Il presidente della provincia, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il titolare del complesso ricettivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Il presidente si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

4. Qualora il reclamo risulti fondato, il presidente della provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare, il prezzo che poteva essere praticato e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 18, comma 9.

5. Se il reclamo è accolto e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare all'ospite, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'importo pagato in eccedenza, dandone contemporaneamente comunicazione alla provincia:

6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, il presidente della provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti.

Art. 17.

Marchio di qualità

1. La Regione, al fine di stimolare il processo di crescita e di riqualificazione dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo e di mantenere, nonché migliorare, la capacità di attrarre e competere attraverso proposte di mercato chiare e affidabili, promuove l'introduzione di metodologie e strumenti finalizzati a rappresentare ed assicurare la qualità.

2. A tali scopi la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di una commissione che ha il compito, entro i successivi sei mesi:

a) di individuare e definire criteri, modalità e strumenti ritenuti più idonei per i marchi e la certificazione di qualità nonché marchi di prodotto, guide ed altre iniziative di mercato;

b) di ricercare e proporre adeguate forme di sostegno ed incentivo, anche economico, per la nascita e lo sviluppo di tale processo di qualificazione dell'offerta da recepire e adottare con successivi provvedimenti della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da:

a) l'assessore al turismo, o un suo delegato, che la presiede;

b) un dirigente regionale della direzione turismo;

c) un esperto in gestione di impresa, nominato dall'Università degli studi di Venezia;

d) un esperto in gestione di impresa, concordato tra le associazioni degli operatori delle strutture ricettive all'aria aperta più rappresentative a livello regionale;

e) un esperto in gestione di impresa, concordato tra le associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti più rappresentative a livello regionale di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale della Direzione turismo.

Art. 18.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque esercita una attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione, di cui all'art. 7, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 9.

3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 dell'art. 15, comporta la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.

4. La mancata esposizione, all'esterno e all'interno della struttura ricettiva in modo visibile, della tabella e del cartellino di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 15 comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

5. La mancata esposizione, in ogni unità abitativa, dell'apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio di cui al comma 4 dell'art. 15, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

6. L'inosservanza dei periodi di apertura regolarmente comunicati, di cui all'art. 8, o la chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, comporta una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 2 milioni, per un periodo fino a tre giorni di chiusura, e da lire 100 mila a lire 300 mila per ogni ulteriore giorno, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con qualsiasi mezzo pubblicitario, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 6 in caso di recidività.

8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'art. 14, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.

9. L'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati, è soggetta alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

10. L'accoglienza di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata, per più di due giorni, è soggetta a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 200 mila per ogni persona in più.

11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10 sono comminate dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso.

12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9 sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dalla stessa.

Art. 19.

Disciplina dei complessi esistenti e vincolo di destinazione turistica

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i complessi ricettivi all'aperto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a vincolo destinazione turistica ricettiva dalla medesima data.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree, ad esse adiacenti, nella misura massima del venti per cento della superficie in uso.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, non possono essere né adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione di dette disposizioni.

4. Per le strutture destinate all'attività ricettiva successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il vincolo sorge dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

5. La rimozione del vincolo di destinazione prevista dal quinto comma dell'art. 8 della legge n. 217/1983 è autorizzata dal comune, previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite e opportunamente rivalutate, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento stesso. Le conseguenti modifiche della destinazione d'uso dei complessi ricettivi devono rispettare la vigente disciplina urbanistica.

Art. 20.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 luglio 1984, n. 31;

b) la legge regionale 3 settembre 1987, n. 45;

c) la legge regionale 10 giugno 1991, n. 13;

d) l'art. 63 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. La provincia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione dei complessi ricettivi all'aperto, valevole per il quinquennio 2000-2004.

2. I titolari dei complessi ricettivi all'aperto sono tenuti a denunciare su modelli regionali forniti dalle province, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione.

3. I complessi esistenti, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono mantenere provvisoriamente e per il periodo massimo relativo al primo quinquennio la precedente classificazione e capacità ricettiva, a condizione che entro tale periodo provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine la provincia provvede alla nuova classificazione ai sensi della presente legge.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annualmente determinato dalla legge di bilancio del capitolo n. 3002, denominato «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

2. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 4100, denominato «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi successivi.

Art. 23.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 dicembre 1999

GALAN

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto:

- a) posizione in località non inquinata da polveri o fumi;
- b) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche;
- c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;
- d) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali non facilmente superabili;
- e) servizio di ricevimento e accettazione in locale apposito, all'ingresso del complesso;
- f) riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi ad attivazione invernale;
- g) parcheggio auto riservato alle piazzole e alle unità abitative sprovviste di parcheggio proprio, con capacità pari alle stesse;
- h) parcheggio auto esterno e separato dall'area ricettiva del complesso, situato nelle immediate vicinanze dell'entrata, con capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi ospitati;
- i) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;
- j) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unità abitative sprovviste di servizi propri.

2. Definizioni e rispettive prescrizioni:

- a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una tenda, una caravan, un camper o una unità abitativa;
- b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate, siepi, alberi

o altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola non è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di teloni o coperture di qualsiasi natura. È consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto. I mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture supplementari purché le stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano dalla sagoma del mezzo stesso;

c) unità abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento. Le unità abitative fisse di nuova realizzazione devono essere dotate di:

- 1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 12;
- 2) camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq 8;
- 3) terrazza/veranda posta sul lato giorno non inferiore a mq 8;
- 4) area esterna scoperta riservata di superficie non inferiore al doppio della superficie coperta compresa la terrazza/veranda;
- 5) posto auto di almeno mq 10.

Qualora l'unità abitativa sia dotata di locale bagno, esso deve avere una superficie non inferiore a mq 3. Le unità abitative sono realizzate su due piani al massimo, con sistemi tradizionali o di fabbricazione leggera, compatibilmente con le norme di impatto ambientale delle rispettive aree di appartenenza territoriale. La superficie interna netta di calpestio non deve essere inferiore a mq 28 e superiore a mq 40;

d) densità ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso ricettivo escluse le sole superfici impraticabili;

e) capacità ricettiva massima (CRM): capacità ricettiva massima consentita espressa in persone per giorno. La CRM viene determinata dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni e del numero totale di persone ospitabili nelle, unità abitative dotate di servizi igienico-sanitari riservati. La capacità ricettiva così definita deve comunque essere uguale o inferiore al limite imposto dalla densità ricettiva;

f) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costituite da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria;

g) servizi igienico-sanitari riservati al singolo equipaggio: sono costituiti da un camerino comprendente almeno un WC, una doccia, un lavabo;

h) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all'interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo;

i) servizio igienico per disabili: camerino completo di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;

j) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;

k) baby room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini, dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata;

l) nursery room: camerino-bagno singolo attrezzato per l'igiene dei neonati;

m) responsabile in servizio (manager on duty): si intende il titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilità al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;

n) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi dell'abbigliamento che consentono l'immediato riconoscimento del personale del complesso ricettivo;

o) camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

		STELLE			
		1	2	3	4
3.03	LAVABI				
3.03.01	1 ogni 35 ospiti (2)	X	X	X	X
3.04	LAVELLI				
3.04.01	1 ogni 55 ospiti (2)	X			
3.04.02	1 ogni 50 ospiti (2)		X		
3.04.03	1 ogni 45 ospiti (2)			X	
3.04.04	1 ogni 40 ospiti (2)				X
3.05	LAVATOI				
3.05.01	1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)	X	X	X	X
3.06	VUOTATOI				
3.06.01	1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita	X	X	X	X
3.07	ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)				
3.07.01	camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)				X
3.07.02	servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)	X	X	X	X
3.08	MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI				
3.08.01	lavabiancheria automatica			X	X
3.08.02	stireria				X
3.08.03	locale stenditoio (4)	X	X	X	X
3.08.04	macchine asciugatrici (4)				X
4.00	ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)				
4.01	SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE				
4.01.01	generi di prima necessità	X			
4.01.02	market e bar		X	X	X
4.01.03	esercizio di ristorazione			X	X

NOTE

- 1) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
- 2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;
- 3) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
- 4) obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 400;
- 5) non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

ALLEGATO C)

REQUISITI OBBLIGATORI PER -VILLAGGI TURISTICI

		STELLE		
		2	3	4
1.00	DENSITÀ RICETTIVA			
1.01.01	45 mq per persona			X
1.01.02	38 mq per persona		X	
1.01.03	32 mq per persona	X		
2.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO			
2.01	SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI			
2.01.01	assicurato 16/24 ore			X
2.01.02	assicurato 12/24 ore		X	
2.01.03	assicurato 8/24 ore con un addetto	X		
2.02	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE			
2.02.01	un addetto fino a 1.000 presenti	X	X	X
2.02.02	due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti	X	X	X
2.03	SERVIZIO CUSTODIA VALORI			
2.03.01	assicurato		X	X
2.04	DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO			
2.04.01	cartellino: per tutto il personale	X	X	X
2.04.02	divise: per tutto il personale		X	X
2.05	LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE			
2.05.01	dal responsabile in servizio (almeno due lingue)			X
2.05.02	dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno due lingue)		X	X
2.05.03	dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno una lingua)	X	X	X
2.06	PRONTO SOCCORSO			
2.06.01	locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)		X	X
2.06.02	cassetta di pronto soccorso	X	X	X
3.00	INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI			
3.01	CAMERINI WC (1)			
3.01.01	5 wc per i primi 100 ospiti (2)	X	X	X
3.01.02	1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)	X	X	X
3.02	CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)			
3.02.01	5 fino i primi 100 ospiti (2)	X	X	X
3.02.02	1 per ogni ulteriori 37 ospiti (2)			
3.02.03	1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)	X		
3.02.04	1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)		X	
3.02.05	1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)			X

		STELLE		
		2	3	4
3.03	LAVABI			
3.03.01	1 ogni 35 ospiti (2)	X	X	X
3.04	LAVELLI			
3.04.01	1 ogni 50 ospiti (2)	X		
3.04.02	1 ogni 45 ospiti (2)		X	
3.04.03	1 ogni 40 ospiti (2)			X
3.05	LAVATOI			
3.05.01	1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)	X	X	X
3.06	VUOTATOI			
3.06.01	1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita	X	X	X
3.07	ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)			
3.07.01	camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)			X
3.07.02	servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)	X	X	X
3.08	MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI			
3.08.01	lavabiancheria automatica		X	X
3.08.02	stireria			X
3.08.03	locale stenditoio (4)	X	X	X
3.08.04	macchine asciugatrici (4)			X
4.00	ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)			
4.01	SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE			
4.01.01	market e bar	X	X	X
4.01.02	esercizio di ristorazione		X	X

NOTE

- 1) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
- 2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;
- 3) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
- 4) obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 400;
- 5) non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI "CENTRO VACANZE"

		STELLE	
		3	4
1.00	DENSITÀ RICETTIVA (1)		
1.01.01	50 mq per persona		X
1.01.02	45 mq per persona	X	
2.00	ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO (2)		
2.01.01	area riservata per intrattenimenti e spettacoli: 1 mq. ogni 4 unità di C.R.M.(minimo mq. 200)	X	X
2.01.02	area attrezzata gioco bimbi: 1 mq. ogni 7 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)	X	X
2.01.03	animazione professionale	X	X
2.01.04	tavolo da ping pong: 1 tavolo ogni 600 unità di C.R.M. (minimo 2)	X	X
2.01.05	almeno sei delle sottoelencate attrezzature	X	
2.01.06	almeno sette delle sottoelencate attrezzature		X
	ATTREZZATURE:		
	campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio o calcetto con fondo consolidato		
	campo da tennis: 1 campo ogni 1.500 unità di C.R.M. (max 6 campi)		
	piscina: 1 mq. ogni 10 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)		
	piscina bambini		
	sauna		
	pista bocce: 1 pista ogni 3.000 unità di C.R.M.		
	minigolf		
	palestra attrezzata		
	campo da golf (3)		
	maneggio (3)		
	parco acquatico (3)		
	percorso vita		
	campo da calcio con fondo consolidato (3)		
	bowling		
	sala per spettacoli		
	discoteca (3)		
	sala giochi		
	attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici		
3.00	INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI (2)		
3.01.01	nursery room	X	X
3.01.02	baby room	X	X

NOTE

- 1) tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti al punto 1.00 del precedente allegato B);
- 2) Tali requisiti sono aggiuntivi a quelli elencati all'allegato B);
- 3) È sufficiente che l'attrezzatura esista nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

ALLEGATO E)

REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA "DI TRANSITO "

		STELLE			
		1	2	3	4
1.00	DENSITÀ RICETTIVA (1)				
1.01.01	35 mq per persona				X
1.01.02	30 mq per persona		X		
1.01.03	25 mq per persona		X		
1.01.04	20 mq per persona	X			
2.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO (2)				
2.01	SERVIZI DI RICEZIONE- REGISTRAZIONE -CASSA - PARTENZA OSPITI				
2.01.01	funzionante 24/24 ore	X	X	X	X
2.01.02	permanenza massima 72 ore	X	X	X	X
3.00	INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI DI BASE (3)				
3.01	CAMPER SERVICE				
3.01.01	1 fino a 300 unità di C.R.M.	X	X	X	X
3.01.02	1 ogni ulteriori 300 unità di C.R.M.	X	X	X	X

NOTE

- 1) tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti nel precedente allegato B) al punto 1.00;
- 2) tale requisito è sostitutivo di quello previsto nel precedente allegato B) al punto 2.01.;
- 3) tale requisito è aggiuntivo di quelli previsti all'allegato B).

00R0099

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 39.

Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 69 del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Reimpiego del personale

1. Nelle ipotesi in cui il reimpiego degli addetti già operanti presso esercizi commerciali accorpatis o concentrati costituisca presupposto al fine di usufruire di agevolazioni o di automatismi per l'apertura o l'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. L'onere del reimpiego degli addetti si intende assolto, quale che sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di esercizi, inoltrata ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpate o concentrare, di assunzione del personale in essa operante.

3. L'accettazione della proposta di assunzione può intervenire, nel termine di novanta giorni dalla proposta, da parte del titolare dell'esercizio da concentrare o accorpate o da parte di altro personale dell'impresa, con l'assenso del titolare.

4. L'assunzione dei lavoratori interessati al reimpiego, le relative condizioni e modalità, nonché la cessazione con esito negativo del periodo di prova, sono oggetto di trattativa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'impresa proponente.

Art. 2.

Corsi di formazione ed adeguata qualificazione

1. I corsi di formazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, costituiscono titolo per usufruire delle priorità ivi previste, possono consistere:

a) nei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 114/1998;

b) in altri corsi gestiti da enti pubblici o privati, relativamente ai quali la validità ai fini delle priorità suddette è espressamente stabilita o riconosciuta dalla Regione.

2. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a chi è in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente e a chi ha conseguito adeguata pratica commerciale, per aver operato, per almeno cinque anni nei dieci antecedenti la domanda in relazione alla quale si intende far valere la priorità, presso un esercizio commerciale all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di titolare o coadiutore o dipendente qualificato, di livello non inferiore al II del contratto collettivo nazionale di lavoro, con mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione.

3. Per l'individuazione del soggetto, al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità, si applica l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998, in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.

Art. 3.

Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita

1. Fatto salvo il rispetto degli standard minimi di natura urbanistica, le grandi strutture di vendita, di nuova realizzazione, debbono essere dotate, dei seguenti servizi:

a) grandi strutture di vendita di categoria G1:

1) pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

2) almeno due servizi igienici a disposizione della clientela, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa igienico-sanitaria;

3) almeno due attività artigianali, di supporto e completamento del servizio alla clientela;

4) servizi di pagamento bancomat;

b) grandi strutture di vendita di categoria G2:

1) spazi organizzati per intrattenimento di bambini, sotto sorveglianza;

2) pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

3) punto vendita di giornali e riviste;

4) centro fotocopie, fax e simili;

5) servizi di pagamento bancomat;

6) almeno quattro attività artigianali, di supporto e completamento rispetto al servizio alla clientela;

7) servizi igienici a disposizione della clientela, uno per ogni 2.000 mq di superficie di vendita, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa igienico-sanitaria.

Art. 4.

Promozione delle medie strutture

1. La percentuale di incremento delle medie strutture di vendita di tipo MI, di cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, è pari al due per cento della superficie totale.

Art. 5.

Vendite di fine stagione e di liquidazione

1. Le vendite di fine stagione, o saldi, si svolgono due volte all'anno, nel periodo successivo al Natale ed in estate-autunno. La data del loro inizio e la durata sono stabilite con apposito atto dell'amministrazione regionale avente validità biennale.

2. Ai fini delle vendite di liquidazione di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, sono equiparate alla cessazione dell'attività commerciale ed alla cessione di azienda le cessazioni e cessioni riferite a singolo punto vendita o unità locale.

Art. 6.

Disposizioni comuni a tutte le vendite straordinarie

1. Al fine di garantire una adeguata pubblicità e una corretta informazione del consumatore, per tutte le vendite straordinarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, è vietato il riferimento alle vendite fallimentari.

3. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e debbono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune, se necessarie, nonché la durata e l'oggetto della vendita stessa.

5. Le merci offerte in vendita straordinaria debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; in mancanza di inequivocabile separazione, tutte le merci esposte debbono essere vendute alle condizioni più favorevoli per la vendita straordinaria.

6. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

7. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

8. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, fino all'esaurimento delle scorte e comunque l'offerta e le quantità vanno specificate.

9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

10. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nella pubblicità comunque effettuata, relativa alle vendite di fine stagione o saldi, deve essere espressa la percentuale minima di sconto che va praticato su tutti i prodotti.

11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo divieto di oscurare, anche parzialmente, le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la visione dei locali dall'esterno.

12. Le vendite di liquidazione per cessione d'azienda, trasferimento in altri locali e trasformazione o rinnovo dei locali, di cui all'art. 29, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, sono vietate in tutto il mese di dicembre.

Art. 7.

Locali di vendita

1. I locali presso i quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora si tratti di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso devono avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.

2. È consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto e al di fuori di specifici locali di vendita, qualora:

a) essa concerna prodotti quali legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto;

b) vi sia comunque un locale adiacente avente i requisiti previsti per le attività commerciali, che funga da recapito e sede dell'esercizio commerciale.

3. È vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato;

b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico;

c) colori, vernici e carta da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;

h) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.

Art. 8.

Limiti temporali dell'attività

1. L'attività di vendita in forma permanente può essere svolta nel corso dell'intero anno solare.

2. L'attività di vendita in forma stagionale può essere svolta per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Art. 9.

Vendita in strutture ricettive

1. All'interno delle strutture ricettive è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.

Art. 10.

Disposizioni in materia merceologica

1. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detersivi, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

2. L'operatore abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore, purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quinto del valore di mercato dell'intera confezione.

3. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

4. Costituisce apertura di nuovo esercizio commerciale anche l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.

Art. 11.

Subingresso

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in ordine al trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, il subentrante deve comunicare al comune:

a) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) gli estremi dell'atto da cui discende l'effettivo trasferimento dell'attività.

2. In occasione del subingresso senza modifica dei locali non possono essere imposti al subentrante adeguamenti degli stessi per motivi urbanistici o igienico-sanitari, che non siano già stati richiesti al precedente titolare.

3. Il subentrante per atto tra vivi che, alla data del trasferimento nell'attività non sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, può iniziare l'attività solo dopo il conseguimento degli stessi. In detto periodo l'esercizio commerciale resta chiuso, ferma la decorrenza dei termini ai fini della revoca dell'autorizzazione o, trattandosi di esercizi di vicinato ai fini dell'ordine di chiusura definitiva dell'attività.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al successore per causa di morte. Lo stesso può, anche in assenza dei requisiti soggettivi previsti, esercitare comunque l'attività commerciale per sei mesi, decorrenti dalla data del decesso del dante causa.

5. Nei soli casi di subingresso per causa di morte o per donazione può essere disposta la proroga, per una sola volta e per giustificati motivi, dei termini di revoca dell'autorizzazione o di chiusura dell'esercizio.

6. Costituiscono ipotesi di subingresso il trasferimento dell'attività da una ditta individuale ad una società o da un tipo all'altro di società.

7. Nel caso di unico esercizio abilitato per entrambi i settori merceologici, non può essere oggetto di trasferimento di titolarità l'attività corrispondente ad uno solo di essi.

Art. 12.

Preposto

1. Il titolare di una o più attività commerciali può preporre alla gestione delle stesse uno o più persone in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in relazione alle singole attività.

2. La nomina di preposti, intesi come soggetti cui è demandata la responsabilità gestionale del punto di vendita, è portata a conoscenza del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Un medesimo soggetto può essere preposto in più esercizi, purché del medesimo titolare.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998 la nomina di almeno un preposto è obbligatoria nel caso di società, qualora il legale rappresentante non possenga i requisiti previsti.

5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare in una società il legale rappresentante o il preposto, che sia l'unico soggetto in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività, la stessa è sospesa a decorrere dal trentesimo giorno dall'evento e fino alla nomina di nuovo rappresentante o preposto.

6. Le disposizioni del presente articolo in materia di società si applicano anche ad ogni altro ente pubblico o privato, organismo ed associazione diversi dalle persone fisiche.

Art. 13.

Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, in ogni caso non inferiore ad un anno, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso.

2. L'affidamento di reparto si perfeziona con la comunicazione a cura dell'affidante, al comune, all'ufficio sull'imposta del valore aggiunto ed al registro delle imprese presso la camera di commercio.

Art. 14.

Trasferimento di sede dell'esercizio

1. Per trasferimento di sede di un esercizio commerciale si intende il trasferimento in altro luogo della vendita relativa ad uno o più settori merceologici dei prodotti oggetto di comunicazione o autorizzazione.

2. Costituisce apertura di un nuovo esercizio commerciale il trasferimento di sede dell'attività corrispondente ad un solo settore merceologico, dei due già trattati nell'esercizio.

3. Qualora nello stesso locale sia esercitata l'attività di vendita al dettaglio, disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed altra attività, compreso il commercio all'ingrosso, al trasferimento di sede di ciascuna attività si applicano le regole per questa vigenti.

4. Il periodo di tempo necessario al trasferimento di sede dell'attività non è computabile ai fini della decorrenza dei termini di inattività dell'esercizio commerciale, preordinati alla revoca dell'autorizzazione o all'ordine di chiusura definitiva, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 15.

Pubblicità dei prezzi ed obbligo di vendita

1. I prezzi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, debbono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro, di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello.

2. L'altezza minima del carattere è di un centimetro e mezzo:

a) per i prezzi indicati in un cartello unico, ai sensi della prima parte dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, per prodotti identici dello stesso valore;

b) per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale di fine stagione.

3. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:

a) l'allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tali operazioni;

b) l'allestimento della vetrina avvenga in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso;

c) l'omissione dell'indicazione del prezzo, per allestimenti di vetrine particolarmente lunghi e complessi, sia previamente comunicata al comune, ovvero da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre cinque giorni.

Art. 16.

Composizione dei centri di assistenza tecnica

1. Ai fini del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per associazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale si intendono quelle presenti nei consigli provinciali delle camere di commercio di Perugia e di Terni.

2. Possono aderire ai centri di assistenza tecnica:

a) le camere di commercio o l'Unione regionale delle camere di commercio dell'Umbria;

b) gli enti pubblici e i soggetti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

c) gli enti e le società di formazione professionale;

d) gli istituti di credito e le società finanziarie;

e) consorzi e le cooperative di garanzia fidi al commercio.

Art. 17.

Attività dei centri di assistenza tecnica

1. I centri di assistenza tecnica svolgono le seguenti attività a favore delle imprese:

a) assistenza e consulenza con riferimento alle procedure amministrative inerenti l'attività commerciale allo svolgimento della stessa;

b) formazione ed aggiornamento professionale;

c) organizzazione, formazione, promozione ed assistenza tecnica in materia di commercio elettronico;

d) consulenza ed assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e di accesso ai finanziamenti;

e) sicurezza e tutela dei consumatori;

f) sicurezza ambientale, igiene e sicurezza del lavoro;

g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

h) attività di supporto alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

i) altre attività in favore delle imprese, previste dallo statuto.

2. I centri svolgono la loro attività alle medesime condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse alle associazioni di categoria costituenti il centro.

3. Per il potenziamento della propria attività, i centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Art. 18.

Autorizzazione

1. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati a svolgere la loro attività dall'amministrazione regionale, a condizione:

a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale;

b) che il centro sia dotato di almeno due sportelli operativi nella provincia in cui ha sede;

c) che lo statuto contenga le finalità di cui all'art. 17 e preveda espressamente l'assenza di discriminazioni di sorta tra le imprese che si avvalgono del centro;

d) che il centro abbia una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio.

2. Nell'ipotesi che il centro sia costituito in forma societaria o consortile, alle associazioni di categoria deve essere riservata almeno una quota non inferiore al venti per cento del capitale della società consortile o del fondo del consorzio.

3. L'amministrazione regionale si pronuncia sulla istanza per l'autorizzazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dal ricevimento.

Art. 19.

Finanziamento

1. La Regione concede finanziamenti ai centri in relazione a specifici programmi di attività e progetti articolati, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

2. La Regione definisce, su istanza del centro di assistenza tecnica, settori di particolare interesse, per i quali i finanziamenti, per importi specificamente indicati, possono riguardare anche la sola progettazione, indipendentemente dalla realizzazione del progetto stesso.

Art. 20.

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 21.

Norma transitoria

Per l'anno 2000 la data di inizio dei saldi o vendite di fine stagione post-natalizie, di cui all'art. 5, è fissata nel giorno 20 gennaio e la data di inizio di saldi o vendite di fine stagione estive è fissata nel giorno 20 luglio; in detto anno entrambe le vendite hanno la durata di quarantacinque giorni.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 1999

BRACALENTE

00R0075

REGIONE SICILIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 1999, n. 26.

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 19 novembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visti gli articoli 14, lettera g), e 20 dello statuto della Regione;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale»;

Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;

Visto il decreto del presidente della Regione Sicilia 20 gennaio 1995, n. 11, recante «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-96 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del presidente della Regione 2 ottobre 1997, n. 38, recante «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con cui è stata prorogata al 31 dicembre 1997 la parte normativa emanata col citato D.P.R.S. 20 gennaio 1995, n. 11 e la parte economica per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997»;

Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale regionale relativo al biennio economico 1998-1999 e quadriennio giuridico 1998-2001, aperto il 22 dicembre 1998 e sottoscritto in data 9 luglio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e le OO.SS.: CISL-UIL - SADIRS - UGL-DIRSI-SIAD - CISAS - CISAL Sicilia - Federazione CISAL Dipendenti regionali - RDB;

Considerato che la giunta regionale nella seduta del 10 agosto 1999 ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo considerando però utili taluni aggiustamenti tecnici o legati a calcoli più puntuali;

Considerato che la Commissione legislativa permanente degli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana non ha espresso il proprio parere nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale n. 38/1991 per cui il suddetto parere deve intendersi acquisito;

Visto il verbale dell'8 ottobre 1999, nel quale le citate OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di accordo condividono gli aggiustamenti tecnici e legati a calcoli più puntuali proposti dall'Assessore regionale destinato alla presidenza e ratificati dalla giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 274 dell'11 ottobre 1999, con la quale la giunta di Governo ha recepito le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo concernente il personale dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998-1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001 integrate dagli aggiustamenti tecnici suddetti;

Visto il quadro degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali (allegato A);

Considerato che nel cap. 21262 per l'esercizio finanziario in corso è stata utilmente finanziata la somma di lire 36.000 milioni;

Vista l'ipotesi di accordo riformulata sulla base degli aggiustamenti tecnici ratificati dalla giunta regionale e condivisi dalle stesse OO.SS. che hanno sottoscritto l'accordo;

Decreta:

Art. 1.

Sono recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo come di seguito riportato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991.

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

CAPO I

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

Le disposizioni del presente accordo si applicano al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 del D.P.Reg. n. 11/1995 e degli enti che adottano lo stesso contratto di lavoro e fanno riferimento al periodo 1998-1999 fatte salve le decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Ogni disposizione normativa contrattuale o regolamentare, concernente il trattamento giuridico ed economico ivi compreso quello accessorio, in quanto materia già delegata, in contrasto con le disposizioni del presente contratto viene come di seguito sostituita, modificata o integrata e sarà rivista, in presenza della riforma della pubblica amministrazione e della dirigenza della Regione Sicilia per il necessario adeguamento.

Gli istituti economico-normativi sostituiscono e modificano la precedente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 38/1991.

Art. 2.

Decorrenze aumenti

Gli stipendi tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al D.P.Reg. n. 11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono incrementati nelle misure mensili lorde con le modalità e le decorrenze contenute nella tabella X allegata al presente contratto.

Gli incrementi tabellari previsti dal 1° comma si applicano, con le medesime decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli incrementi tabellari previsti dal comma 1 hanno effetto, con medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

Al personale assunto in vigenza del D.P.Reg. n. 11 del 20 gennaio 1995 e del D.P.R.S. n. 38/1997 e fino all'entrata in vigore del presente accordo, l'inquadramento nei ruoli della Regione siciliana è regolato dalle disposizioni previste dall'art. 12 del D.P.R.S. n. 11/1995, così come modificato dagli artt. 2 e 3 del D.P.R.S. n. 74/1995.

Il nuovo trattamento economico decorre dalla data di pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia.

Ai soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 ed ai soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79 collocati nei ruoli dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, il periodo di corso cui al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 è valutato per intero ai fini del riconoscimento dei servizi operati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 15 giugno 1988.

Gli effetti economici di cui al comma precedente decorrono dal 1° novembre 1998.

Art. 4.

Indennità di amministrazione

Al fine di un completo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, a decorrere dall'1° luglio 1999, ai dipendenti regionali in servizio alla stessa data, compete un incremento dell'indennità di amministrazione prevista all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1997, n. 38 applicando le disposizioni dell'art. 9 del D.P.Reg. n. 11/1995 con esclusione degli effetti sulla 13^a mensilità nelle percentuali lorde seguenti da calcolare per 12 mensilità (calcolato sull'indennità di amministrazione già percepita):

liv. dal I al V il 30%;

liv. dal VI all'VIII il 10%;

liv. dirigente superiore, direttore, segretario generale il 10%.

Art. 5.

P. E. O.

Ai dipendenti in servizio alla data di pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 1998 non abbiano già goduto di analogo beneficio e che abbiano maturato almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita, è attribuita la posizione economica immediatamente successiva a quella in godimento, con riferimento alla tabella B allegata al D.P.R.S. n. 11/1995 e successivi accordi, modificazioni e integra-

zioni secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del D.P.Reg. n. 11/1995 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità di cui al D.P.Reg. n. 34/1997.

Ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui al comma precedente è riconosciuta priorità ai soggetti già inseriti utilmente nella graduatoria precedente e secondo la posizione occupata.

L'attribuzione delle posizioni economiche è subordinata al numero di posizioni individuate per livello nella tabella X/2 a decorrere dal 1° agosto 1999.

Art. 6.

Fondo efficienza servizi

Dal 1° gennaio 2000 gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R.S. n. 11/1995 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituito presso la presidenza della Regione Sicilia un fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione di pari importo di quello previsto per l'anno 1999.

Tale importo potrà essere alimentato anche, a far data dal 1° gennaio 2000, dai risparmi di spesa derivanti dalle somme destinate, a qualsiasi titolo, al personale e non utilizzate nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 7.

Ripartizione del fondo

Il FES, così ricostituito, viene distribuito fra i rami dell'Amministrazione regionale (assessorati e presidenza) in ragione della percentuale rappresentata dal rapporto tra FES dell'anno precedente e monte salari complessivo dello stesso anno e inserito nei pertinenti capitoli di spesa.

Una quota pari al 10% del FES, come sopra determinato e assegnato presso ciascun ramo dell'amministrazione, è oggetto di contrattazione su base assessoriale ed è destinato a eventuali progetti obbiettivo, sia per le sedi centrali che per quelle periferiche di dimensioni non inferiori all'ambito provinciale, ad un mirato utilizzo tendente a riequilibrare eventuali esigenze per mancanza di personale o risolvere situazioni contingenti che richiedano interventi particolari o per altri fini individuati in sede di contrattazione.

L'1% della quota di cui al comma precedente (10%) di ogni ramo dell'Amministrazione è destinata per il funzionamento degli uffici di Palazzo d'Orleans e dell'ufficio della presidenza della Regione siciliana in Roma.

La rimanente quota del 90% del FES assegnato viene ripartita tra gli uffici centrali e periferici di dimensione provinciale della Regione Sicilia in proporzione al monte salari del personale in servizio presso lo stesso ufficio e sedi da esso dipendenti.

Qualora le somme previste per il FES non vengano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, saranno riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo compatibilmente con la vigente normativa in materia.

Art. 8.

Osservatorio regionale di vigilanza

Presso la presidenza della Regione è costituito un Osservatorio regionale con compiti di vigilanza sulla applicazione delle vigenti normative contrattuali.

Esso è composto dall'Assessore alla presidenza, dal Direttore al personale, dal segretario generale, dal responsabile del CED della presidenza, dal dirigente coordinatore dell'ufficio personale, da tre componenti nominati dall'Assessore e da quattro rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi della categoria dei dipendenti regionali.

Art. 9.
Gestione del FES

Il capo dell'amministrazione, individuato dalla vigente normativa, delega la gestione delle quote del FES ai funzionari responsabili degli uffici centrali e periferici della Regione siciliana.

Per la gestione delle quote del FES si individuano, quindi, le seguenti figure:

- il direttore regionale per la quota relativa alla sede centrale;
- i responsabili degli uffici periferici della R.S.;
- i direttori dei musei, delle biblioteche e dei centri regionali;
- i direttori di direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale;
- i responsabili degli uffici di protezione civile e del servizio idrografico regionale.

Il capo dell'amministrazione, in presenza di motivate e giustificate esigenze organizzative e priorità, può avocare a sé la gestione della quota FES dell'ufficio periferico.

Le risorse di cui sopra sono destinate prioritariamente a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture degli uffici inserito in piani di lavoro in progetti di produttività obbligatori finalizzati al conseguimento di più elevata efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, valorizzando la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza dell'amministrazione e alla qualità del servizio reso.

I soggetti di cui al comma 1, responsabili della predisposizione, della gestione, del coordinamento e del raggiungimento dell'obiettivo dei rispettivi piani di lavoro, risponderanno al capo dell'amministrazione circa l'andamento, il risultato e l'obiettivo raggiunto. Ai fini della corresponsione del compenso previsto, i responsabili del piano saranno valutati dalla giunta regionale.

La risorsa FES come sopra individuata sarà, quindi, utilizzata dagli uffici regionali per finanziare progetti annuali, da predisporre, previa contrattazione decentrata, improrogabilmente entro il 31 maggio e resi esecutivi entro il 30 giugno di ogni anno e che dovranno prevedere termine entro il 30 maggio dell'anno successivo.

Art. 10.
Osservatorio assessoriale

Presso la presidenza della Regione e presso ciascun ramo dell'amministrazione è istituito, con nomina assessoriale, un osservatorio di valutazione e coordinamento.

I predetti osservatori saranno composti dall'assessore al ramo, dal direttore o dai direttori regionali del ramo, dal dirigente coordinatore dell'ufficio personale, dai capi degli uffici periferici interessati e dovrà essere garantita la partecipazione di quattro rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale dei dipendenti regionali. Detto osservatorio verificherà l'aderenza dei progetti o piani di lavoro ai principi progettuali e gestionali contenuti nel presente accordo, rinviando all'ufficio proponente, entro 10 giorni dal ricevimento, per l'adeguamento a detti principi e, a consuntivo, i livelli delle variazioni di produttività del lavoro registrate dalle unità organizzative interne agli uffici regionali in periodi temporali definiti, non superiori ad un anno, relazionando al capo dell'amministrazione il grado di realizzazione degli obiettivi fissati dai programmi annuali.

I nuclei di valutazione già istituiti a norma della vigente normativa contrattuale sono aboliti.

Art. 11.
Valorizzazione della professionalità

Al fine di valorizzare la dignità professionale del dipendente, ancorando la remunerazione alla effettiva professionalità ed ai risultati della sua azione e al fine altresì di consentire la gestione delle differenze locali delle specificità professionali ed organizzative, le individuate risorse aggiuntive (FES quota parte) sono destinate per il 70% ai progetti di produttività capaci di snellire l'istruttoria procedimentale dell'intera struttura organizzativa, coinvolgendo obbligatoriamente tutto il personale durante l'orario di servizio, per garantire:

- la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti;
- la semplificazione della modulistica;

- migliore informatizzazione dei servizi;
- migliore organizzazione per le relazioni con l'utenza;
- migliore fruibilità e vigilanza del patrimonio culturale ed ambientale;
- migliore presenza sul territorio per azioni di repressione, prevenzione e vigilanza del patrimonio naturale regionale.

Art. 12.

Pianificazione piano di lavoro e lavoro straordinario

I piani di lavoro pianificheranno al loro interno anche le eventuali indennità spettanti al personale e previste nel presente contratto; il tutto, ovviamente, entro l'importo complessivo rappresentato dal 70% del fondo assegnato, incrementato, eventualmente, da somme che non si intendano utilizzare per il lavoro straordinario.

Ciascun ramo dell'amministrazione e ogni ufficio periferico, in relazione alle specifiche funzioni, individuerà in base al consolidato relativo agli ultimi 2 anni e alle forze lavoro presenti in detto periodo, standards di riferimento relativi alla capacità di risposta dell'ufficio in termini di livelli di erogazione dei servizi e/o di atti espletati, quindi, punto di partenza per evidenziare le variazioni di efficienza e produttività del lavoro, tenendo conto anche delle caratteristiche qualitative delle prestazioni rese, quale risultato e obiettivo dei progetti di produttività.

Il restante 30% dell'intero FES assegnato potrà essere utilizzato, tutto o in parte, per le esigenze individuate dal Presidente della Regione siciliana, dall'assessore al ramo, dai direttori e dai funzionari responsabili degli uffici regionali, per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, previa contrattazione decentrata con le OO.SS.

In sede di contrattazione decentrata potrà essere deciso il minor utilizzo del fondo per lo straordinario che potrà, quindi, accrescere il fondo per i piani di lavoro.

Al fine di determinare un migliore assetto organizzativo e funzionale e una migliore efficienza della macchina amministrativa, valorizzando le qualità e le professionalità del personale partecipe del procedimento contenuto nei progetti di produttività, le valutazioni finali per ciascun dipendente devono tenere conto di quanto segue:

- complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare;
- competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;
- ampia autonomia e deleghe specifiche;
- grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionale;
- competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all'aggiornamento manifestato dal soggetto;
- capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo;
- capacità di promuovere e gestire l'innovazione;
- rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti.

Art. 13.

Parametri remunerativi per partecipazione piani di lavoro

Le quote individuali di produttività saranno calcolate facendo riferimento ai seguenti valori parametrici massimi che saranno attribuiti a seguito della valutazione del responsabile del piano e ratificati dall'osservatorio:

- 1° livello 3,9;
- 2° livello 4,4;
- 3° livello 4,9;
- 4° livello 5,4;
- 5° livello 6,1;
- 6° livello 6,7;
- 7° livello 7,6;

8° livello 9,8;
dirigente superiore 13,4.

In aggiunta ai parametri di cui sopra si prevedono anche i seguenti che rappresentano l'eventuale incentivo economico per particolari posizioni di responsabilità, di coordinamento, dell'attività gestionale e progettuale inserite nei piani di lavoro così diversificati:

dal I al III livello 1;
dal IV al VI livello 1,5;
dal VII a dirigente superiore 2,5.

I criteri per l'attribuzione dei compensi rappresentati dai parametri di cui sopra saranno individuati, ai sensi dell'art. 12 del presente contratto, in sede di contrattazione decentrata.

L'erogazione dei compensi avverrà quanto all'80% in quota mensile e quanto al restante 20% a conclusione delle verifiche trimestrali. Le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattia, maternità, congedo ordinario e per espletamento di attività sindacale.

Art. 14.

Uffici di Gabinetto

Al personale inquadrato presso gli uffici di Gabinetto e al personale di supporto viene riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo da rapportare al periodo effettivo di servizio presso lo stesso ufficio così come appresso specificato:

Capo di Gabinetto L. 45.000.000;
dirigenti superiori, dirigenti ed equiparati da L.15.000.000 a L. 25.000.000;

livelli dal 6° al 7° da L. 12.000.000 a L. 15.000.000;

livelli dal 2° al 5° da L. 8.000.000 a L. 12.000.000;

agenti tecnici autisti assegnati al presidente della Regione, agli assessori regionali, alle direzioni regionali e ai capi di gabinetto da L. 15.000.000 a L. 25.000.000 comprensive dell'indennità di guida.

I suddetti compensi revocabili sono onnicomprensivi di qualunque altra quota a carico del FES.

La erogazione dei compensi avverrà quanto all'80% in quota mensile e quanto al restante 20% a conclusione di verifiche trimestrali. Le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattia, maternità, congedo ordinario e per espletamento di attività sindacale.

Art. 15.

Compenso per particolari posizioni di responsabilità

Per il segretario generale, per i direttori, per i responsabili degli uffici periferici non inferiori all'ambito provinciale (funzionari delegati), per i direttori dei musei, delle biblioteche dei centri regionali, per i responsabili delle direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale e per i responsabili degli uffici alla diretta dipendenza della presidenza viene individuato, per la predisposizione (obbligatoria), la gestione dei piani di lavoro, un compenso revocabile di posizione di responsabilità, così come appresso specificato.

Un medesimo compenso viene riconosciuto anche, previa la loro individuazione in sede di contrattazione decentrata, ai dirigenti coordinatori di gruppi di lavoro formalmente istituiti, ai responsabili di uffici periferici non assimilabili a quelli indicati al punto 3, ai responsabili di unità operative o servizi formalmente costituiti, per le attività di supporto alla realizzazione dei piani di lavoro.

I criteri per l'attribuzione dei compensi di cui sopra saranno individuati ai sensi dell'art. 12 del presente contratto in sede di contrattazione decentrata.

Compensi revocabili:

- 1) segretario generale L. 75.000.000 annue;
- 2) direttore regionale L. 70.000.000 annue;

3) responsabili di uffici di livello provinciale, direttori di musei, biblioteche e centri regionali e direttori delle direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale L. 35.000.000.

Compensi revocabili per le attività di supporto alla realizzazione dei piani di lavoro:

1) dirigenti coordinatori di gruppi di lavoro, ed uffici equivalenti, formalmente costituiti e dirigenti a capo degli uffici periferici non assimilabili a quelli di cui al punto 3 (da individuare in sede di contrattazione decentrata) da L. 15.000.000 a L. 25.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione decentrata);

2) responsabili di unità operative o servizi formalmente costituiti (da individuare in sede di contrattazione decentrata) da L. 10.000.000 a L. 15.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione decentrata).

I suddetti compensi revocabili di particolare posizione di responsabilità sono onnicomprensivi di qualunque altra quota a carico del FES.

La erogazione dei compensi avverrà quanto all'80% in quota mensile e quanto al restante 20% a conclusione di verifiche trimestrali. Le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattia, maternità, congedo ordinario e per espletamento di attività sindacale.

Art. 16.

Orario di lavoro, servizio, flessibilità oraria

L'orario di lavoro, fissato in 36 ore settimanali, è programmato su 5 giorni la settimana, con un rientro pomeridiano ed organizzato in modo di ampliare l'orario di apertura al pubblico.

Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza.

Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

Nell'ambito del medesimo ente possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze di servizio, mediante l'introduzione del principio della flessibilità.

L'orario flessibile, che può riguardare tutto il personale o gruppi di partecipazione, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario d'uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

Nell'ambito dell'orario di servizio, i dirigenti responsabili degli uffici regionali dovranno definire, sentite le OO.SS., l'orario di apertura al pubblico prevedendo apposite fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell'utenza in ciascuno dei giorni lavorativi settimanali.

Gli uffici centrali e periferici della R.S., ove non ancora praticato, previo accordo decentrato con le OO.SS. e tenendo conto della specifica realtà territoriale, organizzeranno la flessibilità dell'orario di lavoro articolato su 5 giorni la settimana (lunedì-venerdì) nonché il giorno di rientro pomeridiano nell'ambito delle 36 ore settimanali.

Rispetto a tale nuova disciplina sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana nonché quelli derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di alcuni uffici o parte di essi con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni festivi.

Nell'ambito della indicata articolazione giornaliera dell'orario ordinario di lavoro è indispensabile definire negli accordi decentrati con le OO.SS. una adeguata sospensione (non inferiore a minuti 30) idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psicofisiche dei dipendenti.

Si conviene, inoltre, sulla importanza di organizzare, sempre in sede di contrattazione decentrata, in maniera programmata e in forma combinata, le diverse modalità organizzative dell'orario di lavoro e cioè l'orario ordinario, l'orario flessibile, i turni, i recuperi dei permessi brevi e dei ritardi giustificati.

Art. 17.
Mensa

In considerazione dell'ampliamento dell'orario di servizio nelle ore pomeridiane, l'amministrazione si impegna ad istituire la mensa o il servizio sostitutivo della mensa, mediante l'erogazione di buoni pasto ai dipendenti che effettuano rientri pomeridiani a completamento dell'orario di lavoro settimanale, quando si effettui un orario di lavoro articolato su turni di almeno 8 ore continuative.

Nelle more continuerà ad erogarsi l'indennità di mensa attualmente corrisposta, determinata nella nuova misura di L. 20.000 lorde.

Art. 18.
Rapporto di lavoro a tempo parziale

L'amministrazione regionale costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale o trasforma, su richiesta dei dipendenti con almeno tre anni di effettivo servizio, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il contingente di personale da destinare a tempo parziale non può superare, per ciascuna qualifica, il 30% del personale in servizio nella stessa qualifica presso gli uffici della Regione siciliana, entro i limiti della spesa annua prevista per la dotazione organica medesima.

Gli uffici trasmetteranno al rispettivo ramo di amministrazione le domande degli interessati al lavoro a tempo parziale entro il 30 aprile di ogni anno affinché venga determinato, d'intesa con le OO.SS., il contingente entro il 30 giugno. L'amministrazione regionale può, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito per i profili professionali che comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata, oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale.

Nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, l'amministrazione negherà la trasformazione del rapporto di lavoro.

Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno; la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti a tempo pieno trasformati.

Il tempo parziale può essere realizzato:

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;

con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare — come media — la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Al personale occupato a tempo parziale è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa amministrazione.

Il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e previa cessazione dell'eventuale attività lavorativa esterna.

L'amministrazione regionale può elevare la misura del contingente per una o più qualifiche di un ulteriore 10% come tetto massimo sia in presenza di comprovati motivi di famiglia sia laddove si prevede di assumere, con contratto a tempo determinato, personale esterno in misura pari alle carenze che si realizzerrebbero con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale costituiscono titoli di precedenza:

essere portatori di handicap oppure di invalidità riconosciuta ex legge n. 482/1968;

carichi familiari;

età superiore a sessant'anni;

motivate esigenze di studio.

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale di pari anzianità.

Il diritto alle ferie è uguale a quello previsto per il lavoro a tempo pieno; i lavoratori che effettuano il part-time mediante prestazione in alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro che vengono prestate nell'anno.

Art. 19.
Formazione

La presidenza della Regione e ogni ramo dell'amministrazione promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale utilizzando apposito capitolo di spesa.

Annualmente in accordo con le OO.SS. si potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale e/o provinciale; i programmi di formazione potranno essere definiti e coordinati avvalendosi anche di organismi privati e/o di associazione a livello regionale o nazionale.

L'attività di formazione dovrà essere finalizzata a garantire a ciascun lavoratore l'acquisizione delle specifiche attitudini culturali e professionali necessarie a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa in relazione a specifiche esigenze e priorità.

Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione dovranno concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del dipendente che costituiranno ad ogni effetto titoli di servizio.

Ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, ogni ramo dell'amministrazione, previa contrattazione decentrata, potrà organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi privati e/o di associazioni a livello regionale o nazionale, appositi corsi che dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione.

Art. 20.
Pari opportunità

Al fine di promuovere e favorire la comunicazione, l'accesso all'informazione, l'autonomia e la partecipazione alla vita sociale e nell'intenzione di potenziare l'ufficio relazioni con l'utenza contribuendo anche ad integrare, superando le forme di emarginazione e di esclusione sociale, nel loro pieno diritto le persone handicappate, l'amministrazione, avvalendosi degli enti di cui all'art. 5 della legge n. 845/1978, potrà organizzare, in via sperimentale per i non udenti, appositi corsi di formazione di personale sul metodo di apprendimento

e comunicazione: lingua dei segni italiana; prevedendo il prioritario inserimento delle persone handicappate in servizio e di personale volontario.

Per un inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde, l'amministrazione regionale si impegna, altresì, a intraprendere iniziative utili circa:

i principi contenuti nella legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 17 della stessa legge n. 104/1992 (e successive modifiche e integrazioni), dei programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 845/1978;

la istituzione di appositi corsi pre-lavorativi di formazione professionale, sempre avvalendosi degli enti di cui alla legge n. 845/1978, promuovendo prioritariamente l'inserimento della persona handicappata non in grado di frequentare i corsi normali;

dipendenti affetti da patologie conclamate di natura oncologica o comunque riconosciute gravi dagli organismi pubblici preposti possono essere assegnati o trasferiti, a domanda, anche in soprannumero, nella sede richiesta.

CAPO II

TELELAVORO SUBORDINATO

Preambolo

Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso delle tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.

Le parti, tenendo conto che il telelavoro — rappresentando una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e/o professionale — può caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato, convengono di realizzare anche il seguente:

Art. 1a.

Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro dipendente.

Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo — in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici — risultano modificate.

Art. 2a.

Sfera di applicazione

Il presente accordo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal C.C.R.L. dei dipendenti della Regione siciliana, che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali qui contenute.

Art. 3a.

Prestazione lavorativa

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati *ex novo* oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'amministrazione.

Resta inteso che il telelavoratore è a tutti gli effetti in organico, ovvero inserito in eventuale rapporto *ex novo*, presso la istituita nuova dimensione organizzativa.

I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

- 1) volontarietà delle parti nella sperimentazione;
- 2) reversibilità del rapporto su richiesta di parte con preavviso di giorni 30, purché siano almeno trascorsi sei mesi dall'inizio della sperimentazione;

3) pari opportunità dei telelavoratori rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda.

Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'amministrazione ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

Tale atto, che è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro, dovrà comunque contenere la definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; lo stesso dovrà inoltre prevedere l'esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.

Art. 4a.

Retribuzione

Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal C.C.R.L.

In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto previsto al comma precedente.

Art. 5a.

Sistema di comunicazione

Il collegamento on line consentirà al lavoratore di ricevere dall'ufficio tutte le comunicazioni istituzionali o relative all'organizzazione del lavoro.

Art. 6a.

Riunioni e convocazioni aziendali

In caso di riunioni programmate dall'ufficio per l'aggiornamento tecnico-organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato attività lavorativa. Qualora le riunioni avvengano nella sede dell'ufficio e il lavoratore sia convocato, il tempo che occorre per raggiungere il luogo in cui avviene la riunione è considerato attività lavorativa.

Art. 7a.

Controlli a distanza

Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

L'ufficio è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, dopo averle preventivamente sottoposte ad analisi congiunta con le RSA/RSU.

Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione, che comunque non può essere inferiore a tre giorni.

Art. 8a.**Diritti sindacali**

Ai telelavoratori viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'ufficio. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in ufficio.

L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente C.C.R.L.

Art. 9a.**Organizzazione aziendale**

Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 10a.**Diligenza e riservatezza**

Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende e non può far svolgere a terzi l'attività che è allo stesso demandata.

Art. 11a.**Formazione**

Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.

Art. 12a.**Diritti di informazione**

L'ufficio è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire un'informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in ufficio.

Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 nella legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del C.C.R.L. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.

Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 13a.**Postazione di lavoro**

Il datore di lavoro provvede alla installazione — in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti — di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.

Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del telelavoratore sono a carico dell'ufficio che si impegna a ripristinare lo *status quo* ante dell'ambiente in cui si svolge la prestazione di telelavoro dopo che sia terminata la sperimentazione.

Art. 14a.**Interruzioni tecniche**

Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 15a.**Misure di protezione e prevenzione**

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 626/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 16a.**Nuove norme**

In caso di nuove disposizioni di legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali o nazionali inerenti il campo di applicazione del lavoro a domicilio e in particolare del telelavoro, le stesse saranno recepite dal presente accordo, previa verifica tra le parti.

Le parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare l'esecuzione delle norme presenti nel presente accordo, e in particolare nel primo anno di vigenza in quanto considerato sperimentale, per affrontare e risolvere eventuali problemi tecnico applicativi, nonché per valutare l'opportunità di aggiornare lo stesso in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.

Considerata comunque la novità della materia trattata nel presente accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del lavoro nonché di giurisprudenza, le parti concordano, sin da ora per allora, di incontrarsi per valutare i possibili riflessi sui contenuti e per decidere congiuntamente e coerentemente eventuali modifiche e/o armonizzazioni dello stesso.

ELENCO DELLE INDENNITÀ ALLEGATE AL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

Tutte le indennità dovranno essere previste all'interno dei piani di lavoro e sempre previa contrattazione decentrata.

Indennità di consulenza e difesa legale

In sede di contrattazione decentrata, potrà essere prevista una indennità annua lorda, non cumulabile con le altre disciplinate dal presente contratto, di consulenza e difesa legale per gli avvocati con la qualifica di consigliere e consigliere superiore del ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione siciliana, in ragione della specifica professionalità posseduta per l'attività di consulenza e di difesa legale agli enti della Regione Sicilia e compresa tra L. 8.000.000 e L. 10.000.000. La presente indennità comprende la quota legata alla partecipazione ai piani di lavoro.

Indennità di sportello

Per i dipendenti che prestano servizio presso quegli uffici che per la loro normale attività hanno contatti diretti e quotidiani con il pubblico può essere prevista una apposita indennità di sportello pari a L. 2.000 orarie.

Indennità di disagio

Da corrispondere al personale che svolge la propria attività in sedi di lavoro che non siano raggiungibili con mezzi pubblici in orari utili all'espletamento del servizio e/o al rientro o siti nelle isole minori della Regione siciliana per il periodo di non residenza pari a L. 8.000 giornalieri.

Rimborso chilometrico sostitutivo dell'indennità di campagna

È corrisposto un rimborso Km. pari a 1/5 del costo della benzina commisurato ai Km. percorsi, fino ad un massimo di Km. 40 al giorno, al personale debitamente autorizzato all'uso del mezzo proprio ed impegnato limitatamente alla durata dell'attività lavorativa in zone prive di collegamento con mezzi pubblici.

Indennità informatica

È corrisposta una indennità di L. 2.000 orarie al personale organizzato in centri o servizi di programmazione dati formalmente costituiti, anche in sede decentrata, previa debita attestazione del capo dell'ufficio. L'attribuzione dell'indennità informatica assorbe l'indennità video.

Indennità video

È corrisposta L. 1.000 per ogni ora di lavoro al personale stabilmente addetto all'utilizzo di video scrittura o all'elaborazione testi o dati previa attestazione scritta del capo dell'ufficio.

Indennità di biglietteria

È corrisposta una indennità di L. 1.000 l'ora al personale addetto alle biglietterie.

Indennità di tutela e vigilanza

Al personale appartenente all'area di vigilanza in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 viene riconosciuta un'indennità di L. 1.570.000 annue, ripartite per dodici mesi, escluso il personale che fruisce di analoghe indennità.

Indennità guida

Al personale autista al quale non viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 14 viene corrisposta una indennità mensile di L. 220.000.

Indennità cambio consegne

Al personale adibito al cambio consegne è attribuita una indennità massima equivalente a sei ore di lavoro straordinario. La corresponsione della suddetta indennità è certificata dal capo ufficio.

Turnazione

La indennità di turno è così rideterminata:

al personale riconosciuto in turno spetta l'indennità fissa di L. 180.000;

per ogni turno festivo o notturno una diaria aggiuntiva di L. 30.000;

per ogni turno festivo e notturno una diaria aggiuntiva di L. 60.000;

per ogni turno effettuato nei giorni di riconosciuta festività nazionale come di seguito elencate, una indennità ulteriormente aggiuntiva di L. 100.000:

1° gennaio;

6 gennaio;

Pasqua;

Lunedì dell'Angelo;

25 aprile;

1° maggio;

15 agosto;

8 dicembre;

25 e 26 dicembre.

Il personale che gode dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 1204/1971 può a domanda essere esonerato dalla turnazione, il personale che gode dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 è d'ufficio esonerato dalla turnazione.

Indennità di pronta reperibilità

In sede di contrattazione decentrata l'amministrazione regionale può istituire il servizio di pronta reperibilità al fine di fronteggiare eventi straordinari o di calamità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto assegnato nell'arco di 30 minuti.

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 giorni mensili.

Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

La pronta reperibilità opera al di fuori del lavoro ordinario e del lavoro straordinario previsto.

Nel caso di chiamata, all'interessato dovrà essere corrisposto il compenso di lavoro straordinario nelle misure indicate dalla circolare della presidenza della Regione n. 39668 del 31 marzo 1995.

Resta in vigore la precedente tabella per quanto attiene al pagamento delle spettanze giornalieri integrata da quanto stabilito dall'art. 9, legge n. 394/1995.

Art. 2.**Quantificazione degli oneri**

La quantificazione degli oneri derivanti dal presente contratto è contenuta nel prospetto allegato A.

Art. 3.**Copertura finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente contratto valutati in L. 31.875.849.369, come da prospetto allegato A, si provvede mediante l'utilizzo del fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale. - Cap. 21262 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2000 e 2001 rispettivamente in L. 40 miliardi e L. 40 miliardi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 07.02.00 (Cap. 21262).

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio su proposta della presidenza.

Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale.

Art. 4.**Registrazione ed entrata in vigore**

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale della Presidenza, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Palermo, 11 novembre 1999

CAPODICASA

Annotato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il giorno 11 novembre 1999 al n. 3622.

ALLEGATO A

Quadro degli oneri derivanti dall'applicazione
del contratto collettivo regionale di lavoro 1998/1999

P.E.O. da corrispondere ai sensi dell'art. 5	L.	3.706.977.030
Aumento tabellare dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 1998	»	2.560.495.110
Aumento tabellare complessivo anno 1999	»	19.905.550.776
Indennità amministrazione dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999	»	2.216.017.800
Oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3	»	3.486.808.653
Sommano...	L.	31.875.849.369

ALLEGATO 1

Tabella X

INCREMENTI TABELLARI A REGIME
ED INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE

Livello	Dipendenti	Incrementi tabellari mensili dal 1° no- vembre 1998 lire	Incrementi tabellari mensili dal 1° gen- naio 1999 lire	Incrementi tabellari mensili dal 1° luglio 1999 lire	Indennità amministra- zione dal 1° luglio 1999 lire
I.....	555	35.270	47.682	76.642	18.600
II.....	62	37.392	50.550	81.252	18.600
III.....	562	39.846	53.868	86.586	21.300
IV.....	2.622	42.091	56.903	91.464	25.800
V.....	3.257	44.995	60.828	97.773	27.300
VI.....	179	47.989	64.876	104.280	11.000
VII.....	6.946	54.129	73.177	117.622	15.000
VIII.....	2.220	64.129	86.695	139.351	31.400
Dir. sup.....	288	80.906	109.376	175.808	42.100
Direttori.....	19	102.732	138.883	223.237	66.600
Segr. gen.....	1	111.169	150.289	241.570	68.600

ALLEGATO 2

Tabella X/2

INCREMENTI P.E.O.

Livello	Dipendenti	P.E.O. Incrementi mensili dal 1° agosto 1999 lire
I.....	50	32.000
II.....	121	38.000
III.....	251	42.131
IV.....	865	44.667
V.....	1.189	53.291
VI.....	55	66.667
VII.....	2.217	158.333
VIII.....	684	211.061
Dirigenti superiori.....	0	—
Direttori.....	0	—
Segretario generale.....	0	—
(99.46.2155)		

00R0047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ot-
tobre 1999, n. 27.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59
del 17 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa»;

Udito il parere n. 251 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 luglio 1996;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 203 del 10 agosto 1999;

Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per «legge» s'intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per «Assessorato» s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione.

2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione.

3. Il regolamento si applica, altresì, tanto ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge.

4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono elencati:

a) i procedimenti con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento stesso deve concludersi, nonché i criteri e modalità di cui al citato art. 13 della legge (tabella A);

b) i procedimenti e i capitoli non soggetti alla determinazione dei criteri ex art. 13 della legge regionale n. 10/1991 in quanto non attribuitivi di vantaggi economici secondo la previsione dello stesso articolo o riferite a soggetti specificamente individuati in cui il termine relativo della legge è quello indicato nella tabella B;

c) i procedimenti elencati (tabella C) soggetti alla disciplina dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1991 con l'indicazione della fonte normativa e del termine del procedimento.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato.

2. Nei casi in cui l'atto propulsivo deve essere adottato da un organo collegiale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, o da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte dell'Assessorato.

3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo che dà inizio al procedimento siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale comincia a decorrere dal momento in cui l'istanza è presentata allo stesso Assessorato. Essa deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.

2. Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 32 della legge.

3. Qualora nella fase istruttoria l'istanza sia ritenuta non regolare o incompleta, l'amministrazione, in esecuzione dell'art. 6, lettera b), della legge, ne dà comunicazione all'interessato, indicando i motivi della irregolarità e delle incompletezze. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'inizio del procedimento contenente le indicazioni nel comma 2 dell'art. 9 della legge è reso noto mediante comunicazione personale tramite lettera raccomandata con onere di un solo successivo invio ove dalla ricevuta risulti un diverso recapito ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per legge e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento dell'unità organizzativa.

2. Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la comunicazione immediata dell'avvio del procedimento, questa può essere fatta successivamente e, comunque, non oltre dieci giorni all'avvio del procedimento stesso.

3. Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei destinatari o perché particolarmente gravosa, il responsabile del provvedimento provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, a mezzo inserzione della comunicazione nella

Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, parte 2, e/o nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione regionale. Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo dell'Assessorato.

4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni del titolo V della legge, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lettera a), della legge, sono rese note a mezzo affissione agli albi dell'Assessorato o mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte seconda e/o nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione regionale.

2. I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi dell'art. 11, lettera b), della legge, presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento e l'amministrazione non ha l'obbligo di esaminare deduzioni ed atti pervenuti dopo l'emanazione dell'atto finale, ancorché sia ancora pendente la fase del controllo.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al precedente comma deve contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termini finali del provvedimento amministrativo

1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

2. Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di spedizione della comunicazione del provvedimento al destinatario.

3. I provvedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, sempreché un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.

4. I termini dei procedimenti fissati nelle tabelle allegate sono comprensivi del termine di giorni dieci prescritto dall'art. 6, comma 2, della legge, per l'adozione del provvedimento finale. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento a firma dell'assessore, il termine di dieci giorni comincerà a decorrere dal momento in cui lo schema del provvedimento viene inviato alla firma dell'assessore dal direttore regionale.

5. L'Assessorato provvederà con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per la conclusione del procedimento la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.

Art. 7.

Pareri obbligatori e facoltativi - Valutazioni tecniche

1. Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi anche non collegiali, gli organi speciali e gli altri organi della pubblica amministrazione, gli enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa devono esprimere i pareri o conferire le valutazioni tecniche — che per espressa

disposizione normativa gli siano richiesti nel corso del procedimento, entro il termine di novanta giorni prescritto rispettivamente dall'art. 17 comma 1, e dall'art. 20, comma 1, della legge. Detto tempo è già computato nel termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate.

2. Nei casi nei quali è prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere della commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il termine per la conclusione del procedimento, in mancanza di una regolamentazione normativa che stabilisce il tempo entro cui la commissione deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato.

3. Nei casi contemplati nei commi 1 e 2 sarà obbligo dell'amministrazione dare all'interessato contestuale comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto di competenza dell'organismo, ente o commissione legislativa.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente coordinatore preposto all'unità organizzativa competente fino a quando non sia avvenuta l'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge con apposito verbale di carico nel rispetto delle attribuzioni di ciascun operatore definite dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni.

2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli articoli 5 e 6, comma 1, della legge, in particolare:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Svolge, altresì, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità istruttoria ed ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

Art. 9.

Obbligo di provvedere

1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.

3. Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in conformità delle disposizioni dell'art. 3, comma 1, della legge.

4. Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Non sussiste l'obbligo per l'amministrazione di provvedere sull'istanza di parte, nella ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.

Art. 10.

Integrazione e modificazione del regolamento

1. I procedimenti amministrativi, individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno disciplinati con l'apposito regolamento.

2. In ogni caso, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione verificherà lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporterà le modificazioni necessarie in relazione al termine dei procedimenti ed al responsabile del procedimento.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.

2. Il presente regolamento sostituisce e revoca ogni precedente disposizione di pari contenuto, ivi compreso il decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 289 del 4 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia del 23 maggio 1992, e n. 638 dell'11 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia del 26 settembre 1992.

Art. 12.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 4 ottobre 1999

CAPODICASA

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
MORINELLO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, 23 novembre 1999
Registro n. 2, Presidenza della Regione, foglio n. 85

(Omissis).

00R0048

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 recante «Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* 11 febbraio 1983, n. 6, 1° suppl. ord. e successivamente abrogata dall'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 «Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri» pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* 20 marzo 1995, n. 12, 1° suppl. ord.).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 49 del 10 dicembre 1999)

Nel testo della legge regionale sopracitata, sono stati erroneamente omissi gli articoli 23 e 24 che si riportano qui di seguito:

Art. 23.

Ricalcolo dei vitalizi

1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità già in godimento al 31 dicembre 1982 sono ricalcolati in relazione alle disposizioni della presente legge.

2. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello già in godimento, la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti dell'assegno vitalizio.

Art. 24.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 19 dicembre 1977, n. 64 nonché la legge regionale 30 aprile 1980, n. 50.

00R0035

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 *

L. 3.000